

Termine d'opposizione: 5 ottobre 1972

**Legge federale
concernente l'istituzione di una missione diplomatica
nel Bangla Desh**

(Del 30 giugno 1972)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 85 numero 3 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 3 maggio 1972 ¹⁾,

decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale ha facoltà d'istituire una missione diplomatica nel Bangla Desh.

Art. 2

Il Consiglio federale stabilisce l'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 30 giugno 1972.

Il presidente: **Vontobel**

Il segretario: **Hufschmid**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 30 giugno 1972.

Il presidente: **Bolla**

Il segretario: **Sauvant**

¹⁾ FF 1972 I 961



Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 30 giugno 1972.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

Data della pubblicazione: *7 luglio 1972.*

Termine d'opposizione: *5 ottobre 1972.*